



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 4 maggio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dottoressa Fabiana Natale e della dottoressa Antonella Martufi, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della srl **ENERGIE BAU ITALIA**, per l'accesso allo strumento della **CIG in Deroga**, ai sensi della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012).

Sono presenti:

- Per la Società, Filippo Campani, come da delega agli atti del Ministero;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Guadagni, come da delega;
- Per la FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la UILTuCS UIL e per le REGIONI EMILIA ROMAGNA e TOSCANA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società svolge attività di commercio all'ingrosso di materiale fotovoltaico ed è inquadrata, ai fini INPS, nel Settore Terziario, con un organico complessivo di n.27 dipendenti;
- con nota del 18.4.2011 (Prot.n.9120 del 23.4.2012), la Società ha presentato istanza per l'esame congiunto della situazione occupazionale al fine della concessione di un periodo di CIG in Deroga per un periodo di 4 mesi e, pertanto, con nota del 26.4.2012 (Prot. 9433) questo Ministero ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso dell'incontro, la Società ha fatto presente che il persistere della generale crisi ha determinato una riduzione delle commesse, tale da incidere sul regolare svolgimento della attività produttiva. Tuttavia, nella prospettiva di prossimi interventi legislativi per il settore del fotovoltaico, le Parti concordano sulla transitorietà della necessità dello strumento di sostegno al reddito, in previsione di una ripresa dell'attività nel corso del corrente anno.

CONSIDERATA

La Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art.33, co.21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni e detta le condizioni per la concessione dei periodi di CIG in deroga.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza di concessione del trattamento di CIG in deroga, ai sensi della normativa suindicata, per la durata di 4 mesi, con decorrenza dal 4.5.2012 e sino al 31.8.2012, per numero complessivo di 26 lavoratori, su un organico complessivo di 27 unità. Le parti concordano di escludere dalla sospensione un lavoratore, unico addetto a mansioni di carattere commerciale presso l'Area del Triveneto.
2. I lavoratori verranno sospesi con le seguenti modalità:
 - Regione Emilia Romagna - Sede di Piacenza: CIG con riduzione oraria massima del 50% su base settimanale e verticale, con riguardo n.2 lavoratori.
 - Regione Toscana - Sede di Arezzo:
 - CIG con riduzione oraria massima del 50% su base settimanale e verticale, con riguardo a n.12 lavoratori - addetti ai settori amministrativo, tecnico e al magazzino - di cui un lavoratore con contratto di lavoro *part time* al 87,50% dell'orario contrattuale. Si precisa altresì che per una lavoratrice in maternità la Cassa decorrerà dal 17.7.2012 al 31.8.2012.
 - CIG con riduzione oraria massima del 18% su base settimanale e verticale, con riguardo a n.12 lavoratori - addetti a mansioni di carattere commerciale.
3. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che, tale elenco, dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e, comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

Filippo Campa

[Signature]
ITALIA LAVORO

[Signature]
FILCAMS

FISASCAT CISL
[Signature]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Signature]

[Signature]
Sabina Lotti